

## TORNATA DEL 16 MARZO 1869

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore De-Luca — Presentazione di tre progetti di legge — Urgenza dichiarata per due di essi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione della privativa delle polveri da sparo — Aggiunta all'articolo 2 proposta dalla Commissione — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e dei Senatori Caccia e Sappa — Approvazione dell'articolo col-l'aggiunta, e del 3 e 4. — Aggiunta della Commissione all'articolo 5 — Avvertenze del Ministro delle Finanze e del Senatore Caccia — Osservazioni dei Senatori Conforti e Vigliani — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 5 — Appunti del Senatore Vigliani all'articolo 6 — Osservazioni del Senatore Chiesi — Spiegazioni del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Lausi — Avvertenze dei Senatori Caccia e Poggi — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Emendamento del Senatore Vigliani — Obbiezioni del Senatore Musio — Schiarimenti del Senatore Sappa — Dichiarazione del Senatore Conforti e del Ministro delle Finanze — Nuove osservazioni del Senatore Musio — Avvertenza del Senatore Poggi — Approvazione dell'emendamento Vigliani e dell'articolo 6 — Dichiarazione del Senatore Ginori circa l'aggiunta proposta all'articolo 7 — Emendamento della Commissione accettato dal Ministero — Approvato — Approvazione dell'articolo 8 — Reiezione dell'articolo 9 consentita dal Ministero — Approvazione degli articoli 10, 11, 12 colle modificazioni proposte dalla Commissione accettate dal Ministero — Emendamento del Senatore Poggi all'articolo 13 accettato dalla Commissione e dal Ministero — Sotto emendamento del Senatore Musio — Schiarimenti del Ministro delle Finanze e del Senatore Caccia — Approvazione dell'art. 13 — Schiarimento chiesto del Senatore Poggi fornito dal Senatore Caccia e dal Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Poggi cui risponde il Ministro delle Finanze — Nuove obiezioni del Senatore Poggi cui risponde il Senatore Caccia — Approvazione degli articoli 14 e 15 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze circa l'art. 16 — Si approva la divisione dell'articolo in due — Osservazioni del Senatore Prof. Amari e spiegazioni del Senatore Vigliani e del Presidente del Consiglio — Obbiezioni dei Senatori Poggi e Musio — Spiegazioni del Ministro della Guerra e del Senatore Caccia — Proposta del Senatore Beretta — Proposta di trasposizione del Senatore Sappa — Emendamento del Senatore Ginori — Proposta di rinvio alla Commissione del Senatore Conforti — Rinvio approvato — Osservazioni del Senatore Chiesi all'art. 17 — Schiarimenti del Senatore Caccia — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 17 — Reiezione del 18 — Osservazioni del Senatore Vigliani all'art. 19 — Spiegazioni del Senatore Caccia — Proposta di rinvio del Senatore Vigliani appoggiata dai Senatori Poggi e Chiesi — Avvertenze del Senatore Caccia e del Ministro delle Finanze — Il rinvio è approvato — Proposta della Commissione all'art. 20 — Schiarimento chiesto dal Senatore Chiesi fornito dal Senatore Caccia — Approvazione dell'articolo emendato.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze, ed il Ministro della Guerra, e più tardi interviene altresì il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Chiesi, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Lord Augusto Vernon d'un esemplare dell'*Inferno di Dante con documenti ed album in 3 volumi in folio* pubblicati per cura ed a spese del defunto suo genitore Danlofilo Giorgio Werren, Lord Vernon.

Il Direttore Generale delle gabelle di 100 copie del *Movimento commerciale del Regno nel 1867.*

Il Dottore Luigi Mosca di alcuni esemplari dei suoi *Cenni biografici intorno al defunto suo fratello Senatore Carlo Bernardo Mosca.*

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 250 copie della *Tavola lineare indicante il corso dei fondi pubblici negli anni 1866-67 e 1868 alle borse di Torino e Parigi.*

Il Sindaco di Lucca della *Relazione a quel Consiglio Comunale della Commissione per il riordinamento di quelle terme locali.*

Il Deputato Gaetano Semenza d'alcuni esemplari d'un suo opuscolo per titolo: *L'Associazione dei capitali per mezzo della libertà delle Banche.*

Il Senatore Ingegnere Elia Lombardini d'una sua recente memoria per titolo: *Studi idrologici e storici sopra il grande Estuario Adriatico*,

La Commissione esecutiva del Consorzio promotore di una ferrovia Bologna-Verona, d'alcune copie degli *Atti relativi agli studi tecnici e statistici da essa fatti eseguire per la ferrovia medesima*.

Il Prefetto di Genova degli *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione dell'anno 1868*.

**Presidente.** Durante l'assenza momentanea del Senatore Segretario Beretta prego l'onorevole Senatore San Vitale a farne le veci.

Il Senatore Segretario Chiesi legge il seguente sunto di petizioni.

N° 4183. Gli Uscieri della Prefettura di Arezzo in numero di dieci, domandano che colla legge sull'amministrazione centrale venga apportato un qualche miglioramento alla loro condizione.

4184. Luigi Castelli, custode della Badia di S. Martino presso Palermo e Direttore della Colonia agricola ivi stabilita, rappresenta al Senato la convenienza che siano conservati nella loro sede la Biblioteca ed il Museo appartenenti a quello stabilimento, e che per conseguenza non venga adottata la proposta di legge per trasferirli a Palermo, iniziata da alcuni Senatori Siciliani.

Domandano un congedo di cinque giorni i signori Senatori Borghesi, Arconati, Sauli Francesco, Bevilacqua, Marsili e Bellavitis, che loro dal Senato è accordato.

**Presidente.** Essendo presente nella sale del Senato il sig. Senatore De Luca, sono pregati i signori Senatori De Falco e Moscuza ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto nell'Aula il Senatore De Luca che presta il giuramento nella consueta formula).

**Presidente.** Do atto al signor Senatore De Luca del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per autorizzare una spesa straordinaria di L. 4,000 per concorso dello Stato nella spesa occorrente all'erezione di un ospedale civile nel Comune di Soragna già approvato dalla Camera dei Deputati il 5 di questo mese.

Un altro, per approvare la proroga delle franchigie della fiera di Sinigaglia, approvato dalla Camera dei Deputati pure il 5 di questo mese.

Questo secondo progetto di legge richiederebbe una qualche urgenza, perchè è divenuto necessario accordare questa proroga per la fiera di Sinigaglia, in conseguenza della proroga accordata alla franchigia del Porto-franco d'Ancona.

La fiera di Sinigaglia dovendo farsi dentro un termine non molto lontano, sarebbe importante che questa legge potesse presto essere pubblicata.

Sarei per ciò a pregare il Senato di volere accordare l'urgenza per questa legge.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

In quanto a quello che riguarda la fiera di Sinigaglia fu chiesta istantemente l'urgenza dal signor Ministro. Domando al Senato se crede accordarla:

(Approvato).

¶

La parola è al signor Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, col quale si domanda; 1. di trasportare dal bilancio del 1868 al bilancio del 1869 le somme rimaste non spese al 31 dicembre 1868 per la trasformazione di armi portatili, che, come il Senato sa, fu votata per legge del 1867; 2. Che sia accordato un credito suppletivo per lo stesso oggetto.

Io prego vivamente il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, e mi permetto d'insistere sulla parola *vivamente*, imperocchè, se questo progetto di legge non venisse approvato prima delle feste pasquali, o ritardasse di molto, non sarebbe possibile al Governo di dare le commesse necessarie per le partite di armi che si richiedono onde portare a compimento la trasformazione delle armi nel 1869.

È questa una questione che interessa troppo il paese, perchè non mi sia fatto lecito di pregare per parte mia il Senato a voler dichiarare di urgenza questo progetto di legge, persuaso che il Senato farà buon viso alla mia proposta.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Come i signori Senatori hanno udito, il signor Ministro ne domanda la discussione non solo d'urgenza ma di urgenza massima: perciò l'Ufficio di Presidenza disporrà perchè queste due leggi siano stampate per domani mattina, in modo, che gli Uffici che debbono raccogliersi domani al tocco per esaminare alcune relazioni su nomine di Senatori, prendano ad esame pur anche questa legge, ondè si possa, se è possibile, discutere domani stesso in via di urgenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRIVATIVA DELLE POLVERI DA FUOCO.

L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione sul progetto di legge per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco.

Nell'ultima tornata si è discusso e votato l'articolo primo. Ora dunque veniamo al secondo articolo che leggo:

« Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

« Pei primi tre anni a datare dalla attuazione della presente legge la tariffa A sarà ridotta del 25 per cento. »

A quest'articolo la Commissione dopo il primo comma proporrebbe quest'aggiunta :

« Le dette tasse sono esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali. »

È aperta la discussione sovra quest'articolo.

Senatore Caccia, *Relatore*. Pregherei il signor Ministro delle Finanze di dichiarare se accetta quest'aggiunta che era già stata ammessa dall'altro ramo del Parlamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non veggio inconveniente a che quest'aggiunta venga introdotta nella legge; solamente mi nasce un dubbio: mi pare che ordinariamente tutte le volte che ad una tassa è annessa la sovraimposta, la legge lo dichiara esplicitamente, e che il silenzio stia per escludere la sovraimposta stessa.

Ora, io pregherei la Commissione di pensar bene, se, introducendo quest'uso, che mi pare nuovo, di dichiarare cioè in una legge che una tassa non è suscettibile di sovraimposta, non si alteri in certo modo il diritto del Governo; e che non sia sollevata questa questione sopra ogni tassa. Del resto, se questo pericolo non c'è, non ho difficoltà di accettare l'aggiunta.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione si era preoccupata del silenzio di questo schema di legge perchè trovava, che nella legge del 14 luglio 1864 riguardante la tassa di ricchezza mobile si era in termini generali detto, potersi stabilire sovrimposte comunali e provinciali sulla ricchezza mobile, ed in quella provinciale del 20 marzo 1865 si dava facoltà alle province ed ai comuni di fare sovrimposte alle contribuzioni dirette. Per la legge, Decreto del 28 giugno 1866, fu fatta abilità accrescere le sovrimposte comunali e provinciali sino al 50 per 0/0, sebbene ciò è stato sospeso per gli anni 1869 e 1870. Son dunque i dettami generali delle due leggi sulla ricchezza mobile e sulla amministrazione provinciale del 20 marzo 1865, che destarono nella Commissione il bisogno di venire all'espressa manifestazione in questo progetto di legge, che questa tassa non è soggetta a sovra imposta.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. A quanto ha testè espresso l'onorevole Relatore aggiungerò che per principio generale, sancito nella legge comunale, tutte le imposte dirette sono soggette a sovrimposta, non però sempre in egual misura le leggi speciali a ciascuna imposta contengono disposizioni a questo fine, e prova ne abbiamo in quella sulla ricchezza mobile, nella quale la sovraimposta poteva estendersi sino al 50 0/0, (modificata

poi nell'ultima legge del 1868), ed in quella sulla prediale, riguardo alla quale venne stabilito che quando si raggiunga la pari, si debba sospendere, e prima esperire una di quelle tasse menzionate nell'articolo 8 della legge del 1868, dimodochè il principio che tutte le imposte dirette concorrano nella sovra imposta è già sancito dalla nostra legislazione. Quindi se in questo progetto di legge non interviene una disposizione, che ne dichiari esente questa tassa, si applicherebbe pure il principio generale di colpirla; ragion voleva pertanto che giudicando opportuna l'eccezione, questa espressamente si stabilisse nella legge.

Ministro delle Finanze. Io non accetterei la definizione data testè a queste tasse, perchè veramente queste sono tasse di fabbricazione; ma ciò nonostante non mi pare che vi possano essere inconvenienti ad accettare l'aggiunta proposta.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola darò nuovamente lettura dell'aggiunta che viene proposta per metterla ai voti. Essa è in questi termini :

« Le dette tasse sono esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. Sull'introduzione delle polveri e del polverino, sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B. »

Converrà qui andare alla tariffa A per l'articolo 2., ed alla tariffa B per quest'art. 3.

Darò lettura di queste due tariffe.

Ministro delle Finanze. Mi pare che la lettura e la discussione delle tariffe si potrebbe sospendere per ora.

Presidente. In questo caso la votazione di questi due articoli 2. e 3. della legge, s'intende fatta con la riserva di quelle modificazioni, che il Senato reputerà opportuno di apportare sulle tariffe.

Pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 4. Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo, tutti quegli altri prodotti esplosivi che possono servire a caricare armi e mine. »

(Approvato)

« Art. 5. Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco almeno quattro mesi prima. »

A quest'articolo la Commissione contrappone il seguente :

« Art. 5. Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io dirò in primo luogo che non ho alcuna difficoltà ad accettare tutte le mo-

dificazioni della Commissione, salva qualche osservazione che farò nel corso della discussione.

A proposito di questa, mi permetto semplicemente di farne una.

Io convengo che quattro mesi sono veramente un lasso di tempo assai lungo per eseguire la dichiarazione; però tutto ben considerato, non mi parrebbe male di prescrivere un termine anche perchè le autorità che devono esercitare certi incumbenti, abbiano margine sufficiente per esercitarli accuratamente; quindi se alla Commissione non rincrescesse, io rimetterei l'inciso tolto, ma invece di *quattro mesi* direi due mesi, un mese e mezzo, quel lasso di tempo insomma che la Commissione crederà conveniente.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione si era avvisata di stabilire un termine; ma siccome ha veduto che in questo articolo si parla di chi intende esercitare un polverificio o aprire uno smercio, esercizi affatto diversi, perchè da tutti si sa quanto è complicata la costruzione di un polverificio, e come semplice sia per se stesso lo smercio di polvere, giacchè nel primo caso ci vogliono macchine, utensili, e preparazioni, nel secondo caso, i locali ed i mezzi per contenere la polvere, non crede la Commissione che vi fosse ragione mettere sotto la stregua di un unico termine queste operazioni molto differenti: sempre più la fece venire nel concetto di togliere affatto la menzione del termine il vedere che si assegnano termini quando vi può essere una sanzione penale per farli eseguire; ma quando il termine perentorio è riferibile soltanto ad un industriale, il quale preparando il polverificio, o rinvenendo il locale per lo smercio sa che è nel suo tornaconto adoperarsi presso le autorità perchè alla sua domanda segua tosto l'implorata licenza, sembrerebbe che si riduca in una diminuzione delle di lui libertà l'obbligarlo a premature domande entro termini prestabiliti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. A parer mio la libertà non è del tutto offesa in questo caso, perchè se l'onorevole Senatore Caccia vuol pensarci, non è prescritto che un minimo di tempo, non è impedito a chi abbia a fabbricare un polverificio di chiederne il permesso sette od otto mesi avanti. Egli è prescritto solo di fare la domanda almeno un mese prima dell'epoca in cui vuole aprire il polverificio per lasciare maggior larghezza all'amministrazione di provvedere ai suoi incumbenti, senza che l'industriale possa lagnarsi del ritardo. Quindi non vedrei ragione per stabilire un termine più lungo o diverso di quello pel commercio delle polveri.

Del resto, ripeto, io mi rimetto al parere del Senato e non annetto molta importanza a questa prescri-

zione che sarebbe utile nella applicazione di questa legge.

Presidente. La Commissione insiste?

Senatore Caccia, *Relatore*. Insiste.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Fo osservare al signor Ministro delle Finanze che gli articoli 6, 7 e 8 provvedono assolutamente al termine necessari perchè si possa divenire a fare lo spaccio della polveri: e questa domanda debba essere mandata ai Prefetti, ed il Prefetto deve poi sentire la Commissione provinciale; per conseguenza passeranno sempre uno o due mesi prima che sia accordato il permesso; e perciò non credo sia necessario mettere un termine qualunque.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi pare che la questione del termine voglia essere bene esaminata nei rapporti in cui venne prescritto.

Bisogna che esaminiamo se questo termine lo si vuole stabilire nell'interesse del richiedente dello stabilimento di polverifici, oppure nell'interesse dell'autorità che deve provvedere sulla domanda.

A me pare che i due interessi concorrano, ma principalmente l'interesse di quello che domanda di fare il polverificio.

Voi comprendete che costui fa tutti i suoi apparecchi, tutti i suoi sforzi affinchè il suo capitale non rimanga morto o inoperoso.

Convien dunque che la domanda di aprire un polverificio abbia un corso non indeterminato, abbia un corso che non vada al di là di ciò che le esigenze della pratica possono richiedere.

Quindi a me pare che quando il termine, invece di collocarlo nell'articolo dove si trova, si trasportasse in quello dove si tratta dell'autorità che deve provvedere, e si dicesse che il Prefetto dovrà provvedere su questa domanda entro due o tre mesi, lo scopo a cui si mira sarebbe raggiunto: si provvederebbe all'interesse dello stabilimento di un polverificio, e non s'imporrebbe all'autorità un termine troppo breve, nè si lascerebbe ad un tempo tra arbitrio sconfinato che potrebbe essere molto nocivo.

Questa è l'idea che mi sono formato di quell'articolo, e le cose che sono state dette nella discussione mi hanno vieppiù confermato intorno a questo concetto; cosicchè io crederei che potesse l'onorevole Ministro delle Finanze rinunziare al termine in quest'articolo, riservandosi poi di fissare un termine nell'altro dove si tratta del Prefetto che deve provvedere sopra questa domanda. Ad ogni modo, questa è un'osservazione molto ovvia.

Non basta fare la dichiarazione per ritenersi autorizzato ad aprire un polverificio in capo ad uno, due, tre, quattro mesi.

Non è da confondersi questa dichiarazione con quella

che si fa nelle cose di libertà, o che non esigono licenze.

Così colui che vuole pubblicare un giornale fa una dichiarazione; ma fatta la sua dichiarazione è sciolto da ogni altro vincolo, da ogni altro obbligo, ed ha la facoltà di pubblicare il giornale, se egli crede di essere in quei termini che la legge stabilisce per la pubblicazione di un giornale.

Ma nel caso nostro, se esaminiamo bene la legge, vediamo che il concetto della necessità di una licenza vi domina. Dunque, finché non sia intervenuta la licenza non potrebbe mai questo dichiarante arbitrarsi di stabilire il suo polverificio. Quindi, dove importa di stabilire il termine? Importa di stabilirlo là ove deve darsi l'autorizzazione, giacché l'altro termine che è stabilito per il richiedente a nulla gli servirà quando l'autorità lo faccia attendere quanto le piace per dargli l'autorizzazione.

Ho creduto di sottoporre al Senato queste osservazioni affinché si veggia se non sia da accettarsi quella trasposizione che io accennava, cioè di stabilire il termine non nell'articolo che discutiamo, ma nel successivo, dove si tratta dell'autorizzazione da darsi.

**Senatore Caccia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Caccia, Relatore.** Sembrami che l'onorevole preopinante sia entrato in una serie di idee affatto nuove, perchè con questa riforma, cioè spostando il termine da questo articolo, che riguarda l'industriale, e collocandolo ove il Prefetto deve dare la sua autorizzazione, si verrebbe ad ingerire una novità nell'amministrazione, cioè ai pubblici funzionarii si dovrebbero concedere dei termini entro cui imporrebbero le autorizzazioni. Sarebbe questo, io credo, un fatto insolito, giacché è da fidarsi che agenti del Governo, che godono la pubblica stima nelle province, alle quali sono preposti, si adopereranno col maggiore zelo all'adempimento del loro dovere.

Così prefiggere un termine mi parrebbe che equivarrebbe a diffidare anticipatamente della maniera di amministrare la giustizia di codesti reggitori delle province.

Ripeto, l'idea dell'onorevole Vigliani entrerebbe in un altro ordine di idee affatto estranee all'articolo in cui si parla di un termine da imporre all'industriale per fare la sua domanda.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Tutto ben considerato io non insisterò perchè il Senato metta un tal termine nè in questo nè in altro articolo, imperocchè pare anche a me che veramente l'industriale abbia tutto il tempo che vuole per fare la sua domanda. Quanto poi a fissare un limite all'autorità, mi parrebbe che trattandosi di questione, nella quale è interessata la pubblica sicurezza sarebbe sempre un poco pericoloso.

Quindi io abbandono la preposta che aveva voluto fare al Senato.

**Presidente.** Se non vi sono ulteriori osservazioni, avendo il signor Ministro accettata la redazione dell'articolo quale è proposto dalla Commissione, io lo pongo ai voti.

Lo rileggo:  
(Vedi sopra).

Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato).

Art. 6. Il Sindaco trasmetterà questa dichiarazione al Prefetto e all'autorità finanziaria.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** La dichiarazione essendo una sola, non mi pare che possa essere trasmessa a due autorità contemporaneamente; quindi crederei che quest'articolo si concepirebbe in un modo più esatto e stabile quando si dicesse, che la dichiarazione sarà trasmessa al Prefetto, e ne sarà data notizia all'autorità finanziaria.

Questo quanto alla forma; quanto alla sostanza, a me pare che il Sindaco non si dovrebbe limitare a fare una pura e semplice trasmissione della dichiarazione. L'affare interessa principalmente il Comune, nel cui territorio si vuole stabilire il polverificio, e sarebbe quindi conveniente che il Sindaco trasmettesse questa dichiarazione accompagnata da un voto almeno della Giunta Comunale, sopra la convenienza della domanda, sulle cautele o precauzioni che sieno da stabilirsi nell'accoglierla.

Perciò io mi permetterei di invitare la Commissione a vedere, se non credesse conveniente di ammettere una aggiunta portante che si faccia al Prefetto la trasmissione con un parere della Giunta Comunale, e se ne dia quindi avviso all'autorità finanziaria. Nell'elaborata Relazione della Commissione è stato fatto un cenno, non dirò del voto della Giunta, ma delle informazioni che il Sindaco può essere chiamato a dare, e mi pare che si supponga che il Prefetto può domandare tale informazioni al Sindaco. Questo lo intendo benissimo; ma mi sembra che per non andare per le lunghe, sarebbe più conveniente prescrivere che il Sindaco in ogni caso trasmetta non solo le informazioni, ma anche il voto che la Giunta Comunale emetterebbe in proposito, e così si porrebbe l'autorità superiore in grado di provvedere con maggior sollecitudine.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Ho chiesto la parola non per oppormi alla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, ma per fare soltanto una osservazione ed è, che secondo l'articolo 7 il Prefetto prima di dare il permesso deve udire la Deputazione Provinciale; mi pare dunque che quella garanzia, alla quale accennava l'onorevole Senatore Vigliani, sia già abbastanza stabilita.

nel successivo articolo 7° senza bisogno che vi sia anche un voto della Giunta Comunale.

Colla proposta Vigliani si moltiplicherebbero senza una vera necessità le cautele e le garanzie; e quando la Deputazione Provinciale interpellata dal Prefetto ha emesso il suo parere, mi pare che sia abbastanza raggiunto lo scopo a cui saviamente mirava l'onorevole Senatore Vigliani. Faccio queste osservazioni non per fare nuove proposte o per oppormi alla proposta dell'onorevole Vigliani, ma solo per mettere in evidenza che le garanzie, a cui esso intendeva, sono già stabilite nell'articolo 7.

Senatore Vigliani. Domando la parola per dare alcune spiegazioni.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io intendo benissimo ciò che ha detto l'onorevole Senatore Chiesi, che si ha già nella legge un voto della Deputazione Provinciale; ma questo voto non può intervenire, io credo, a caso.

La Deputazione Provinciale avrà bisogno di conoscere le condizioni locali del luogo dove il polverificio si deve aprire per non dare un voto *nisi cognita causa*; quindi il più delle volte la Deputazione dovrà rivolgersi al Sindaco per avere le informazioni necessarie; ed appunto a questo bisogno accennava la Relazione del progetto di legge. Perchè noi dunque manderemo l'affare alla Deputazione Provinciale per poi rimandarlo al Sindaco onde avere le sue informazioni?

Non sarà più naturale e una via più spedita che il Sindaco trasmetta subito queste informazioni avvalorate con un voto della rappresentanza municipale?

Infatti qui si tratta di affare più comunale che provinciale, anzi direi che è puramente tutto comunale: perciò nessuno meglio che il Consiglio Comunale può giudicare della convenienza o sconvenienza di aprire nel territorio del Comune un polverificio, senza che in nessun modo leda le attribuzioni della Deputazione Provinciale.

Presidente. Prego il Senatore Vigliani a formulare il suo emendamento.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io a mia volta pregherei il signor Presidente a interpellare l'onorevole Senatore Vigliani se non si trovasse abbastanza soddisfatto coll'aggiunta a quell'articolo di queste parole « trasmetterà la domanda al Prefetto con rapporto motivato. » Non crede che questo potrebbe bastare al suo concetto? Credo non vi sia motivo per respingere questa proposta, perchè l'on. Senatore Vigliani sicuramente approverà che possa bastare di avere insieme alla domanda un rapporto motivato del Sindaco, il quale deve essere appoggiato alle informazioni di fatto. Così rimane tolta la necessità di dovere poi rimandare le carte sia dal Prefetto che dalla Deputazione Provinciale ancora al Comune, per avere le informazioni e l'avviso della rappresentanza comunale.

Mi pare che con queste parole aggiunte « trasmetterà al Prefetto con rapporto motivato » si raggiunga lo scopo che ragionevolmente si propone l'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Caccia Pelatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Relatore. Il Senato ha veduto quanta importanza la Commissione ha dato al regolamento. Ora, io non saprei perchè non possa nel regolamento dirsi « il Sindaco appena avrà presentata la domanda, potrà fare le sue osservazioni, fare un rapporto motivato, con esso accettare o respingere la domanda. » Mi pare che questo sarebbe materia di regolamento, e non siano da introdursi nella legge tutte queste particolarità. Ben s'intende, che quando il legislatore dice: Il Sindaco sarà il primo a ricevere la domanda e quindi trasmette la relazione, non lo tiene come un mezzo, un organo materiale di trasmissione, ma come un funzionario cui è demandata la sicurezza pubblica del suo Comune, e che quindi più da vicino deve avere a cuore questa parte delle sue attribuzioni. Quando si dice il Sindaco trasmette si comprende abbastanza, che farà uso della sua giurisdizione, e così potrà sentire la Giunta e fare un motivato rapporto in questa materia di sicurezza pubblica. Quindi al regolamento la cura di riepilogare quanto occorre all'esecuzione da parte del Sindaco, ma non collocare nell'articolo tutti questi dettagli.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non vorrei che si pregiudicasse la questione che nasce specialmente da ciò che è detto nell'articolo 7.

L'articolo 7 conteneva bensì la citazione di una legge, che è stata tolta via dalla Commissione, questa legge era quella di pubblica sicurezza che agli articoli 88 e 89 stabiliva, che quando si tratta di erigere fabbriche o poco salubri o pericolose alla sicurezza pubblica, si debba sentire la Deputazione Provinciale.

Quindi non vorrei che in quest'articolo si potesse una disposizione che contraddicesse alla legge di pubblica sicurezza, e desse ai Municipii una attribuzione che è già affidata alla Deputazione Provinciale.

L'aggiunta che proponeva l'onorevole Senatore Vigliani potrebbe tutto al più avere la sua sede nell'art. 7 dove è detto: « udita la Deputazione Provinciale, ecc. » perchè allora si potrebbe aggiungere: « e sentito anche il Comune del luogo in cui trattasi di costruire un polverificio » ma non nell'art. 6; tanto più che se il Sindaco dovesse preliminarmente provocare una deliberazione della Giunta, potrebbe ritardare di troppo la comunicazione della domanda al Prefetto ed all'autorità finanziaria. Il Sindaco è l'organo della trasmissione perchè è più vicino al luogo del polverificio; ma egli non dovrebbe in prevenzione emettere un voto e un parere, se non gli fosse chiesto dall'autorità politica, e di pubblica sicurezza, che è quella che vera-

mente deve deliberare sulla licenza da concedersi.

Quindi non crederei che nel sesto articolo convenisse aggiungere nulla.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Le osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione hanno confermato l'importanza che l'autorità locale emetta il suo parere, e dia le informazioni necessarie.

Quindi la questione si risolve in quella che notò da prima l'onorevole Vigliani, che nella Relazione si accenna, che potrà l'autorità provinciale sentire l'autorità locale; potrà il Prefetto sentire il Sindaco mentre, giusta il concetto del Senatore Vigliani e mio, ed anche, direi, giusta le premesse dello stesso Senatore Caccia, noi vogliamo che debba sentirsi, non che possa sentirsi.

In quanto alla questione di metterlo nella legge, o nel regolamento, mi pare indifferente; e se il signor Ministro acconsente a dichiarare che metterà questo obbligo di sentire il Sindaco in quella forma che crederà meglio nel regolamento, io non ho nessuna difficoltà.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non ho nessuna difficoltà a pigliare questo impegno, tanto più che il concetto della Camera dei Deputati fu veramente questo: cioè che il Sindaco non fosse un semplice organo di trasmissione, ma che nel trasmettere la dichiarazione al Prefetto facesse le sue osservazioni, specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza.

Ora, questo non emerge dalla legge, ma mi pare indispensabile di mettere qualche cosa nel regolamento che ne chiarisca bene il concetto. Anzi in quella stessa occasione fu ritenuto dall'altro ramo del Parlamento che la dichiarazione dovesse essere appunto doppia, vale a dire che dovesse andare immediatamente tanto all'autorità politica per quegli incumbenti che riguardano la sicurezza pubblica, quanto all'autorità finanziaria per tutto quello che riguarda la medesima, e per quelle garanzie che saranno poi prescritte più diffusamente nel regolamento. Ma anche questa mi pare cosa che si possa mettere nel regolamento; qui basterebbe stabilire il principio che la dichiarazione si fa al Sindaco.

Presidente. Il signor Senatore Vigliani ha mandato un testo nuovo per l'articolo 6. Ecco come si esprime:

« Il Sindaco udito l'avviso comunale trasmetterà col rapporto motivato la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria ».

Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata).

Senatore Caccia, Relatore. L'avviso comunale potrebbe andare più al di là di quello che è l'idea del

proponente, perchè tra Giunta e Consiglio ci sarebbe una distinzione importante.

Presidente. Il Senatore Vigliani che cosa dice sull'osservazione stata fatta dal Relatore?

Senatore Vigliani. Non ho potuto bene afferrare il senso.

Presidente. L'osservazione si riferisce a che ella richiede l'avviso comunale senza indicare se sia quello della Giunta o del Consiglio.

Senatore Vigliani. Della Giunta.

Presidente. Allora essendo stato appoggiato quest'emendamento....

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente.... cioè questa nuova riduzione dell'articolo 6, lo metto ai voti.

Senatore Vigliani. Io aveva domandato la parola.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Io non vorrei sembrare troppo insistente dal momento che vedo, che sulla convenienza di quest'aggiunta sono d'accordo tutti coloro che hanno preso parte alla discussione: soltanto il dissenso non consisterebbe che nella forma.

È sembrato ad alcuni nostri Colleghi, e particolarmente all'onorevole Relatore della Commissione che ciò si possa fare per regolamento; per contro è parso ad altri, e pare anche a me, che sia più conveniente il farlo addirittura nella legge.

In generale le nostre leggi si allargano alquanto; non istanno, come le leggi inglesi soprattutto, nella cerchia stretta delle materie legislative, ma invece contengono quasi sempre disposizioni, le quali potrebbero benissimo riservarsi ai regolamenti.

Essendo dunque in Francia dapprima, e poi in Italia invalso un sistema diverso dall'inglese, il campo legislativo è stato esteso in modo molto più largo, ed io per questa considerazione credo, che una disposizione come quella di cui ora ragioniamo, in generale, secondo il sistema nostro, deve trovare la sua sede nella legge medesima e non nel regolamento; e la deve trovar tanto più nella legge se si vuole che la cosa sia seria, e sia a dovere eseguita.

Ritenuto dunque che altre modificazioni si introdurranno in questo progetto di legge, a me pare che non vi debba essere difficoltà ad accettare anche questa aggiunta e dilucidazione, trovando io ciò più conveniente e più conforme al modo di procedere del nostro Parlamento.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Gli esempi citati dall'onorevole signor Senatore Vigliani, e le differenze notate fra gli usi dei Parlamenti inglesi, francesi ed italiani, sono verissime, ma bisogna però ammettere che non sono usi lolevoli.

Tutto ciò che mena ad una certa confusione dei poteri è cosa che se può essere fatta, non si deve imitare; ora quando si mette nella legge quel che

dovrebbe essere scritto nel regolamento, e viceversa si fa nel regolamento ciò che si dovrebbe mettere nella legge, si arriva ad una confusione di poteri....

Senatore Sappa. Domando la parola.

Senatore Musio... e quindi, siccome la materia di cui si parla non concerne che una nuda modalità, cioè la trasmissione di una domanda, cosa che è di sì lieve importanza, che nessuno la crederà materia legislativa, e siccome mi parrebbe molto meglio che noi ci attenessimo ai principii, ed ai principii fondamentali, di mettere cioè nelle leggi ciò che deve andare nelle leggi, e di mettere nei regolamenti ciò che spetta ai regolamenti, così io crederei che le informazioni che deve dare il Sindaco, le indicazioni, ecc., potrebbero essere prescritte da un regolamento.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Sappa.

Senatore Sappa. Ho chiesto la parola per meglio spiegare gl'intendimenti della Commissione di Finanza, perchè dopo la discussione che è sorta in Senato sopra questo argomento, mi pare che si renda necessaria qualche altra spiegazione in proposito.

La discussione che si è fatta fin qui prova il dubbio, che sorse in alcuni, se queste disposizioni appartengano più a materia regolamentare, o se meglio sia porle nello stesso progetto di legge come materia legislativa. Ora io osservo che di regolamenti ve ne sono di due ordini; il potere esecutivo è di diritto incaricato di fare i regolamenti per la esecuzione della legge, ed in questo caso il potere esecutivo ha lo stretto obbligo di attenersi ai precisi termini delle sue facoltà; ma la legge può talvolta, in certe materie che sarebbe ora difficile l'enumerare, conferire al potere esecutivo l'autorità di disporre sulle materie che, a rigor di diritto, non potrebbero essere soggetto di regolamento ma che appartengono alla legge.

Ecco cosa ha creduto di fare la Commissione. La Commissione ha riconosciuto che nelle varie disposizioni che possono riconoscersi opportune perchè questi stabilimenti siano eserciti senza pericolo, senza che possano nuocere alla cosa pubblica, ve ne erano in parte di tal natura che non potevano rigorosamente credersi di competenza del potere esecutivo; però la Commissione non ha potuto a meno di riconoscere che assai meglio gioverebbe che coteste disposizioni si trovassero riunite ed ordinate con quelle che fossero di mera competenza del potere esecutivo, e ciò vieppiù, che non volendo ritardare il suo lavoro, anche per ciò nasceva l'opportunità di affidare cotesto incarico al potere esecutivo con apposita delegazione, acciò, bene studiata la materia, emanasse quell'insieme di disposizioni che valessero ad assicurare l'esercizio di questo pericoloso genere d'industria; perciò col l'art. 24 ha introdotto una disposizione colla quale

conferisce al potere esecutivo la facoltà e l'obbligo di disporre su quelle determinate cose.

In questo caso il regolamento non è solo per l'esecuzione della legge ma è un complemento della legge medesima, ed ha il carattere di legge.

Ecco il concetto della Commissione di Finanza; e di simili disposizioni se ne leggono molte nelle nostre leggi.

Presidente. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Tutta la questione consiste, a parer mio, in ciò, se debbasi per via di Regolamento porre queste disposizioni, oppure abbiassi a farne menzione nella legge. Ora io trovo che nella legge abbiamo l'esempio di quanto vuole l'onorevole Vigliani col suo emendamento.

Nell'art. 7 si dice: « Il Prefetto udita la Deputazione Provinciale, provvederà sulla domanda presentata ne' termini del Regolamento, di cui all'art. 24. Salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica. »

Ora se nell'art. 7 si fa comando espresso al Prefetto che debba udire la Deputazione Provinciale per provvedere poi, io non trovo ragione perchè nell'art. 6 non si debba mettere quello che ha riscontro nell'art. 7. Oltre a ciò quando si fa al Sindaco il precetto di udire la Giunta Comunale e di dare il suo parere, parmi che non ci sia inconveniente che ciò sia posto e nella legge e nel Regolamento; quindi io credo che l'emendamento del Senatore Vigliani sia degno di essere accettato dal Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per dare uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Era naturale, ed anche direi quasi necessario, che la legge richiamasse il Prefetto a decidere in questa materia, sentita la Deputazione Provinciale, per non contraddire al disposto della legge sulla sicurezza pubblica, la quale, per gli stabilimenti pericolosi, o incomodi, vuole che il Prefetto senta preventivamente le Deputazioni Provinciali. Veramente la Giunta comunale in nessuna legge anteriore è chiamata ad aver parte in questo genere di cose, se non si tratti di regolamenti d'igiene pubblica o di polizia municipale. Per queste ragioni, mentre è necessario che la legge parlando del Prefetto aggiunga che egli debba sentire la Deputazione Provinciale, non sarebbe necessario, a parer mio, che la legge parlasse dell'ingerenza della Giunta comunale.

Ma comunque sia, io debbo dichiarare al Senato che sia che l'emendamento dell'onorevole Vigliani venga accolto o no, bisogna o colla legge o col regolamento chiamare l'autorità municipale ad intervenire e dare il suo parere su questa materia.

Questa dichiarazione ho creduto di dover fare anche per facilitare la discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Non trattandosi d'altro che del modo con cui il Sindaco deve accompagnare la sua



trasmissione, non so capacitarvi come questa sia materia che possa in alcun modo dirsi legislativa.

È un atto di tale importanza che ben altro che domandare le facoltà del legislatore, è minimo atto attribuito al potere esecutivo.

Però l'onorevole Conforti ha fatto un argomento tra l'art. 6 e l'art. 7. Ne l'articolo 7, egli ha detto: è ingiunto al Prefetto che debba udire la Deputazione Provinciale. Dunque *a fortiori* si deve dire al Sindaco: udite la Giunta Comunale. Ma, invero, a me pare che sia una patente ragione di differenza. Quando ciò si dice al Prefetto, a colui che deve dare un provvedimento, che deve esercitare un'autorità, io capisco bene che sia il caso di poter mettere nella legge la forma con cui si deve esercitare l'autorità, con cui si deve dare un provvedimento; è ciò che si fa sempre quando si tratta di provvedimenti che per la loro forma e sostanza si devono credere materia legislativa; ma quando vedo che nell'articolo 6 non si parla di altro che del modo puro e semplice con cui si deve trasmettere un atto, volere che questo atto che non lascia veruna traccia di autorità, e che è un atto qualunque, e come qualunque altro con cui si chiede, o si danno delle informazioni, non capisco come possa reggere l'argomento del Senatore Conforti.

Io credo quindi, per le ragioni esposte altresì dal Senatore Sappa, che si possa con tranquillità abbandonare questa prescrizione al regolamento.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io richiamerò l'attenzione del Senato e specialmente quella dell'onorevole Senatore Vigliani, sopra un dubbio che mi si affaccia alla mente. La Legge Comunale, che io non ho presente, dà all'Autorità Municipale attribuzioni riguardanti l'istituzione di fabbriche e di edifici pericolosi per la sicurezza pubblica? Se mai la legge non conferisse nessuna attribuzione in proposito né alle Giunte, né ai Consigli Municipali, non vorrei s'innovasse nulla; e mi contenterei che si tenesse fermo il disposto della legge di pubblica sicurezza, che dà tale facoltà alle Deputazioni Provinciali.

Quando poi si credesse di aggiunger qualche cosa per rispetto all'autorità municipale, amerei che ciò si ponesse nella legge, o non nel regolamento; e spero che me lo perdonerà l'onorevole Musto, il quale sa che io non ho simpatia per i regolamenti, perché tutto quello che costituisce un obbligo e dovere, credo debba essere scritto nella legge piuttosto che raccomandato ad un regolamento che è variabile per parte del potere esecutivo.

Presidente. Essendo stato appoggiato l'emendamento proposto dal signor Senatore Vigliani lo rileggo per quindi metterlo ai voti.

Il Sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al Prefetto con rapporto motivato la di-

chiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria.

Chi approva questa refazione dell'articolo, sorga. (Dopo prova e controprova è approvato).

Presidente. Leggo l'articolo 7.

« Art. 7. Il Prefetto, udita la deputazione provinciale, a senso degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865, allegato B, provvederà sulla domanda presentata. »

A quest'articolo è stata presentata un'aggiunta dell'onorevole signor Senatore Ginori, della quale non si se ne ha preso cognizione l'onorevole Commissione.

L'aggiunta è questa:

« Tenendo per norma che la convenienti distanza di che nel Regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 s'intenda non minore di metri 500 dall'abitato, e possa essere prescritta maggiore per i depositi ingenti. »

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Aveva domandato la parola per risparmiare appunto al signor Presidente la pena di leggere la mia aggiunta, inquantochè avendo la Commissione tenuto conto delle mie idee come già aveva dichiarato voler fare, ed avendone tenuto conto a tal segno da ammettere che si provvederà nei termini di cui all'art. 24, è che il regolamento statuirà sulle distanze dagli abitati ai polverifici e magazzini di polveri, io non avrei più da insistere sulla proposta che io aveva fatto, quando il Senato voglia approvare quella della Commissione.

Se poi questa proposta della Commissione fosse respinta, allora, la mia essendo semplicemente un'aggiunta, domanderei il permesso al Senato di poter farne la proposta, la quale potrebbe anche essere ammessa nonostante che l'articolo 7 fosse già votato.

Presidente. S'intende adunque che per ora ella ritira la proposta.

Invece dell'art. 7 che ho letto, la Commissione propone il seguente:

« Il Prefetto, udita la Deputazione Provinciale, provvederà sulla domanda presentata ne' termini del Regolamento, di cui all'art. 24. Salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica. »

La parola è al signor Relatore.

Senatore Caccia. Relatore. Io intendo rispondere all'osservazione del signor Presidente che la Commissione non aveva tenuto conto della proposta stata fatta dal signor Senatore Ginori-Lisci. Essa ne tenne anzi strettissimo conto e credette appunto di fare nell'art. 24 espressa menzione dell'obbligo che si dà al potere esecutivo di stabilire le norme per la distanza tra i polverifici e gli abitati. Così la proposta Ginori fu rimandata là ove potrebbe trovare il suo sviluppo.

Presidente. Io intendeva dire semplicemente che in quest'articolo 7 non era stata introdotta.

Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Dichiaro che accetto la variazione proposta dalla Commissione.

**Presidente.** Se nessuno fa altre osservazioni...

**Senatore Caccia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Caccia, Relatore.** Mi si fa osservare che occorrerebbe fare all'articolo una correzione essenzialmente tipografica: prima della parola *salvo* bisognerebbe sostituire una virgola al punto, e quindi la lettera S della parola *salvo* dovrebbe essere minuscola e non majuscola.

**Presidente.** Ammessa questa variazione, se nessuno fa altre osservazioni, metto ai voti l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'articolo 8 ministeriale:

« La licenza per lo smercio delle polveri, è annuale e soggetta alla tassa di lire dieci, da pagarsi mediante una marca da bollo. »

La Commissione propone di togliere le parole *mediante una marca da bollo*.

**Ministro delle Finanze.** Accetto tanto per questo, quanto per tutti gli altri articoli successivi il testo proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Metto adunque ai voti l'articolo 8 quale venne proposto dalla Commissione.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 9. che la Commissione propone di sopprimere.

« Coloro che alla promulgazione della presente legge vogliono riaprire un polverificio in locali nei quali già si esercitava prima dell'estensione della privativa, lo potranno, purchè ne facciano le dovute notificazioni almeno un mese prima.

« S'intenderà per polverificio l'impianto anche di un solo meccanismo atto a fabbricare polvere. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho preso la parola per dichiarare che accetto la soppressione proposta dalla Commissione.

**Presidente.** Trattandosi di un articolo che fu votato dalla Camera dei Deputati, lo metto ai voti.

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(Non è approvato.)

Leggo ora l'articolo 10 che diviene 9.

« La tassa annuale, di cui nella tabella A verrà pagata a rate mensili anticipate.

« Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro e pei meccanismi non adoperati durante un intero mese, semprechè la sospensione sia stata dichiarata al Sindaco entro il termine di tre giorni.

« In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

« Il mese per gli effetti della sospensione sarà computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro. »

**Presidente.** La Commissione ha fatto al 1° comma questa mutazione « La tassa annuale verrà pagata a rate mensili anticipate a norma della tariffa A. »

Siccome il signor Ministro ha accolta anche questa modificazione, metto ai voti l'articolo con questa leggera modificazione proposta dalla Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 11. La bolletta di cui all'articolo precedente sarà l'unico titolo valevole insieme colla licenza, per legittimare la fabbricazione e l'uso in essa dei meccanismi. »

La Commissione contrappone la seguente dicitura:

« La bolletta, di cui all'articolo precedente, sarà l'unico titolo valevole insieme con la licenza per legittimare la fabbricazione, e l'uso per essa dei meccanismi. »

Questo emendamento essendo accettato dal Ministero, se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 12. L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoperati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata dichiarata la sospensione. »

« La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'esercente. »

(Approvato).

« Art. 13. Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni, e di adire l'autorità giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione. »

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Desidererei uno schiarimento dalla Commissione.

Quest'articolo non mi pare concepito con bastante chiarezza. Vi sono due concetti che potrebbero essere meglio spiegati ed espressi per non ingenerar dubbii: quello « di adire l'autorità giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione » io suppongo che si voglia alludere non già ai locali in cui sono polverifici già aperti legittimamente, ma agli edifici privati nei quali si sospetti che vi si fabbrichino clandestinamente delle polveri.

Se questo è il concetto, ognuno vede che è affatto distinto dal primo che riconosce negli agenti governativi la facoltà di andare nei polverifici e locali annessi senza bisogno del permesso dell'Autorità; mentre nel secondo caso ve n'è bisogno. Stimerei allora conveniente usare una locuzione diversa, cioè far punto dopo le parole: *le necessarie verificazioni*, e poi rifer-

mare così il secondo inciso. « Potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione » perchè, se no, parrebbe che fosse una continuazione del primo caso, locchè potrebbe ingenerare delle difficoltà.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento perchè le idee sono affatto distinte.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Questa è una modificazione che viene proposta all'articolo, il quale allora rimane così concepito:

« Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverificii e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni ».

Poi si direbbe. « Potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato).

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Mi pare che il Senatore Poggi ha ben opportunamente osservato che due idee così distinte dovessero separarsi e farsi comprendere in due distinte disposizioni di legge.

Mi pare che le due idee distinte, una è la visita che si fa nel luogo dove si fabbrica la polvere, nel polverificio, l'altra, a cui deve ricorrere l'autorità giudiziaria, è la visita di un altro luogo che non è il polverificio; e siccome si domanda l'intervento dell'autorità giudiziaria, necessariamente è la visita del luogo dove si abita, è il luogo del domicilio, giacchè essendo inviolabile il domicilio, questa visita non si può fare altrimenti che per autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Mi parrebbe dunque opportuno che all'aggiunta o modificazione proposta si potessero aggiungere le parole *al domicilio*.

La visita che si vuol fare per sospetto necessariamente è al domicilio, giacchè altrimenti l'autorità giudiziaria non ci ha da entrare; dunque mi parrebbe opportuna l'aggiunta di queste parole: *al domicilio*.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Caccia, *Relatore*. Mi parrebbe superfluo parlare del domicilio perchè potrebbe avvenire che la clandestina fabbricazione si faccia in una casa privata, e in una casa che alternativamente serve alla fabbricazione in certe ore, ed all'abitazione in talune altre.

Ministro delle Finanze. Mi permetto di fare una osservazione alla proposta dell'onorevole Senatore Musio, solo per esprimere un semplice dubbio.

È indubitato che gli agenti della pubblica autorità finanziaria hanno bisogno di sorvegliare i polverificii legalmente riconosciuti, ossia muniti di licenza; ma

hanno poi anche bisogno di sorvegliare la fabbricazione clandestina, che si può fare tanto in un domicilio privato, in una casa abitata da una famiglia, quanto in un polverificio effettivamente munito di tutti gli arnesi ed i mezzi di fabbricazione, ma che non abbia fatto la dichiarazione, e non abbia riportato la licenza: ed anche in questo secondo caso bisogna avere il modo di fare regolarmente la perquisizione.

Ora, io dubiterei che, se si parlasse assolutamente e solamente di domicilio, verrebbero forse ad essere escluse le visite nei locali, i quali hanno in sé tutti i meccanismi ed i mezzi per fabbricare polvere, ma non sono aperti con regolare licenza, e sono appunto quelli che meritano maggiormente la vigilanza, e l'attenzione dell'autorità, perchè sono quelli nei quali si può la polvere fabbricare in quantità maggiore.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Senz'animo di insistere, e promuovere una discussione su questo argomento, direi ancora due parole, anche a modo di mera soddisfazione mia.

La visita per cui è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per me non è che quella che si fa al domicilio, od in luogo che sia considerato come domicilio, giacchè in tutti gli altri luoghi, che non siano domicilio, quest'intervento dell'autorità giudiziaria non è richiesto, e quando qui si dice che, se si vuole riconoscere se in un dato luogo si fabbrichi o no clandestinamente della polvere, è necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, io certamente non posso capire che si parli di altro luogo che non sia il domicilio, giacchè in tutti gli altri luoghi, che domicilio non sono, quest'autorizzazione non occorre, e quindi si verrebbe quasi a creare un imbarazzo alla vigilanza della forza, dell'autorità finanziaria, di quello che deve sorvegliare; ecco le ragioni per le quali credei di proporre la parola *domicilio* per ciò che concerne la visita che non può farsi senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, e che in qualunque altro caso che non fosse domicilio l'autorità incaricata fosse libera nella sua azione.

Del resto, me ne rimetto al Senato, e dichiaro di non insistere.

Presidente. Il Senatore Poggi aveva domandato la parola?

Senatore Poggi. Ho domandata la parola perchè desidererei di aggiungere dopo le parole, *il permesso di fare ecc. le seguenti: a norma della legge*; perchè credo che il Codice di procedura penale imponga l'obbligo dell'intervento nelle perquisizioni di un altro pubblico ufficiale; in questo caso l'autorità governativa dovrebbe unirsi nelle perquisizioni ad un pubblico ufficiale. Credo poi che con quest'aggiunta potrebbero rimaner soddisfatti ancora i desiderii dell'onorevole Senatore Musio.

Presidente. Allora l'emendamento sarebbe così concepito: « Potranno pure adire l'autorità giudiziaria

ria per ottenere il permesso di fare a norma della legge perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione. »

**Ministro delle Finanze.** Riterrei che fosse meglio il dire a norma delle leggi.

**Senatore Poggi.** Concorro: a norma delle leggi.

**Presidente.** Darò dunque di nuovo lettura dell'intero articolo con quest'altra variante:

« Gli agenti dell'autorità avranno sempre facoltà di entrare nei polverificii e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni. Potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare a norma delle leggi perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 14. Sarà applicata una multa di lire 1000 :

1. Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza aver soddisfatto in tempo alle prescrizioni degli articoli 4 e 5;

2. Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

3. Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverificii e locali annessi; gli agenti di cui all'art. 13, o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni. »

La Commissione al primo numero ha fatta questa variante.

« Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza licenza. »

Il resto è identico al progetto ministeriale.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** La Commissione ha ristretto nel primo numero di questo articolo la disposizione che era nel progetto ministeriale che diceva: contro chi avrà esercitato un polverificio senza licenza a norma degli articoli ecc. Ora nell'art. 10 si dispone che per legittimare la fabbricazione e l'uso di meccanismi sono necessarie due cose, la bolletta in prova del pagamento della tassa annua, e la licenza preventiva per cominciare la fabbricazione; qui vedo contemplato il caso di chi apre un polverificio senza licenza e lo esercita, ma non il caso di chi continui ad esercitarlo senza la bolletta ossia senza il pagamento della tassa annua. Non dovrebbe ancor questo andare soggetto alla multa? Domando alla Commissione, questo caso è o no contemplato?

**Senatore Caccia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Caccia, Relatore.** La tassa sulla fabbricazione delle polveri è evidentemente una imposta diretta, quindi sua esazione compendosi nel modo ordinario delle imposte dirette, e con il corredo di tutti i mezzi esecutivi che si usano per la imposta diretta, pare che

non si doveva per la mancanza di bolletta, ossia del pagamento della imposta, comminare una multa.

**Ministro delle Finanze.** Io prego l'onorevole Poggi di osservare che all'art. 15 è preveduto il caso di fabbricazione non legittimata dalla bolletta; quindi non vi è luogo a provvedere, perchè l'art. 15 dice che alle fabbricazioni non legittimate dalla bolletta si applica da una a cinque volte l'imposta.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Farei un'altra domanda alla Commissione se non credesse conveniente di aggiungere in questo art. 13 la prima parte dell'art. 15, vale a dire quella che dispone doversi punire con la stessa pena di lire mille la fabbricazione clandestina delle polveri oltre il sequestro della polvere stessa. In quest'art. 13 si contemplan tutti i casi di multe fisse e di un'eguale misura per fabbricazione o per esercizio legittimo di polverificii; perchè non mettere qui anco il caso della fabbricazione clandestina egualmente punito? Aggiungerò poi che l'articolo 16 ha una seconda parte la quale non ha che fare nulla colla fabbricazione clandestina, ma si occupa delle tasse da imporsi nei casi di fabbricazione di polveri che si facessero con sistemi nuovi, e quindi starebbe bene che questa seconda parte stesse da sè e formasse un articolo distinto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io confesso che non veggio la necessità della proposta, fatta dall'onorevole Senatore Poggi.

Ci sono tre articoli consecutivi, 14, 15 e 16 che ora son diventati 13, 14 e 15. Il primo provvede al caso di certi particolari inconvenienti che possono accadere relativamente ai polverificii. Il secondo provvede alla fabbricazione non legittimata da bolletta, vale a dire la fabbricazione fatta in polverificii aperti con licenza, ma che non hanno pagato la tassa regolarmente. Il terzo parla delle fabbricazioni clandestine.

A me pare che queste distinzioni dei tre casi abbiano il loro effetto nella legge, e che stiano bene in tre articoli separati.

Mi sembra che meglio convenga questa forma che quella di raggruppare qualcuna di quelle disposizioni nel numero 1.

**Senatore Poggi.** Comprendo la risposta giustissima che ha fatto l'onorevole Ministro, ma farei osservare che nel numero 3 di quest'articolo si è contemplata anche la fabbricazione clandestina, vale a dire l'opposizione fatta o il rifiuto di ricevere gli agenti governativi, i quali sarebbero muniti del permesso dell'autorità giudiziaria per entrare in un locale in cui si fa una fabbricazione clandestina; ed in questo caso pure s'inflette la multa di lire mille.

Quindi non mi pareva strano che dovendosi la stessa multa di lire mille infliggersi per la fabbricazione clandestina, si aggiungesse dopo il suddetto numero tre,

ua numero quarto che contempla il caso di cui si fa parola nella prima parte dell'articolo 16; ma non intendo d'insistere. Dove insisterei sarebbe nel domandare che l'articolo 16 si divida in due parti, e della seconda parte se ne faccia un articolo nuovo.

**Ministro delle Finanze.** Io mi permetto di osservare che a questo paragrafo 3 dell'articolo ora in discussione non si parla affatto di fabbricazione: qui si stabilisce una multa per chi si sarà opposto all'ingresso in un polverificio degli agenti della finanza.

Io faccio osservare all'onorevole Senatore Poggi che se qui un dubbio può sorgere, è di sapere se questa multa si applichi ancora al caso di resistenza alla perquisizione fatta col permesso dell'autorità giudiziaria. Ma in questo secondo caso ognuno sa che non c'è bisogno di una legge speciale, perchè esso è contemplato dalla legge generale. Questa disposizione si riferisce specialmente al rifiuto di ricevere nei polverifici regolarmente aperti la visita d'ispezione, che l'articolo votato or ora dà diritto alla Finanza di fare.

Quindi a me pare che qui la fabbricazione non c'entri, perchè qui si contempla una fabbricazione che si fa regolarmente: per esempio, si presenta l'agente finanziario in un polverificio, il padrone del polverificio rifiuta di riceverlo; egli incorre nella multa di lire 1,000.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Permetta il Senato che io aggiunga alcune parole in ordine a quello che diceva testè il signor Ministro. Quantunque io non intenda di insistere, debbo però far presente che il numero 3 riferendosi a tutto quanto l'articolo 13, contempla il rifiuto di obbedire, e l'opposizione alle domande delle autorità in ambedue i casi.

Se si vuol chiarire il medesimo nel senso che vuole l'onorevole signor Ministro io non faccio difficoltà; ma se si vuole ritenere quale egli è, è evidente che desso commina una multa non solo per l'opposizione all'ingresso in un polverificio legalmente esistente per cui non occorre un permesso preventivo, ma anche nel caso in cui si tratti di una perquisizione in case private. L'espressione del paragrafo è troppo generica, ed è per questo che mi sono permesso di fare un'ultima osservazione, poichè non piacendomi le parole con cui termina l'articolo o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni, vi aggiungerei; *salvo sempre le maggiori pene a cui possa andare incontro.* Se si trattasse di un semplice verbale che non trascorra oltre, ma che pure induca l'autorità a desistere, potrà far luogo ad infliggere la multa; ma se invece l'opposizione degenerasse in una resistenza, non converrebbe far nascere il dubbio che possa essere repressa con pena pecuniaria.

**Senatore Caccia Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Caccia Relatore.** Una maggior attenzione che si rivolgesse alle parole del comma 3° leverebbe

tutte le difficoltà. Il comma 3° provvede non solo contro l'esercente del polverificio, ma bensì contro coloro che anche accidentalmente trovandosi nell'opificio potrebbero fare resistenza, potrebbero opporre l'assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare gli agenti, quindi ci è una sostanziale differenza coll'art. 16. Con quest'articolo è colpito colui che fabbrica clandestinamente, mentre col comma 3° dell'articolo 13 si colpiscono quei tali, chiunque si fossero, che trovandosi in un polverificio oppongono una resistenza formale assoluta all'agente della forza pubblica. Eppoi la diversità di persone fa supporre che niente vi è da confondere tra l'uno e l'altro articolo. Quello che poi il Senatore Poggi vorrebbe aggiunto mi parrebbe futile veramente, perchè quando vi ha reato, qual è la resistenza agli ufficiali che adempiono un mandato legittimo, s'incorre nelle sanzioni del Codice penale.

**Senatore Poggi.** Non insisto, mi bastano queste dichiarazioni.

**Presidente.** Avendo il signor Ministro accettate le modificazioni proposte dalla Commissione, rileggo l'articolo con le piccole modificazioni introdottevi.

**Senatore Vigilani.** Prima di mettere ai voti l'articolo, prego di osservare che devesi correggere la citazione dell'articolo 13 che è ora divenuto il dodicesimo.

**Presidente.** Questa è questione di coordinamento che giusta ai precedenti del Senato viene affidata alla Commissione, dopo l'approvazione dell'intera legge. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato.)

« Art. 15. Per le fabbricazioni non legittimate dalla bolletta vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente nei casi in cui siano applicabili. »

A questo articolo la Commissione al primo alinea ha tolte le due parole: *dalla bolletta.*

« Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà una multa » ed il seguito come nel progetto ministeriale. È aperta la discussione su questo articolo.

Non essendovi alcuno che chieda la parola, essendo accettata la modificazione dal signor Ministro, metto ai voti l'articolo che resta così concepito.

« Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e delle pene comminate coll'articolo precedente nei casi in cui siano applicabili. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Leggo l'articolo 16.

« Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con la multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa. »

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati in questa legge, sarà colpita con modi da stabilirsi con Decreto Reale e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Quando si dice nella seconda parte di quest'articolo *sarà colpita* con modi da stabilirsi per Decreto Reale, si intende dire *sarà tassata*?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È verissimo, che qui non si parla di pena ma di tassa. Nulladimeno siccome vi sono alcune materie esplodenti le quali possono servire in molti casi come succedanee alla polvere, e che si fabbricano in modo diverso, e non era assolutamente possibile, allo stato in cui è la scienza, l'applicazione alla fabbricazione di coteste materie di un modo regolare d'imposta, fu trovato opportuno di avere un articolo il quale dicesse che con Decreto Reale si potrebbe tassare la fabbricazione di codeste materie in modo da equipararle nell'aggravio alla polvere, in quella proporzione che questa legge le impone.

Ecco il concetto.

Del resto io sono pronto a perfezionare o modificare la dizione dell'articolo, ed anche accettare quella divisione in due articoli, che proponeva l'onorevole Senatore Poggi, che anzi parmi la venga convenientemente.

Presidente. Ritiene il Senato che si abbia da dividere i due comma di questo articolo formandone due articoli separati?

Allora comincio dal mettere ai voti il primo comma cioè: *Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di L. 1000 oltre il sequestro della polvere stessa.*

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Nella seconda parte dell'articolo si farebbe il cambiamento di una parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non accetterei questa modificazione, perchè per *colpita* s'intende colpita dalla tassa ed anche poi dalle multe; se noi ci limitiamo alla parola *tassata* allora potrà essere necessario aggiungere qualche cosa per indicare come anche la fabbricazione clandestina di queste materie esplosive debba essere colpita dalla multa.

Senatore Amari Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Io credo, che in ogni modo si debba eliminare la parola *colpita*, perocchè questa porterebbe niente meno alla conseguenza che per Decreto Reale si stabilirebbero le pene cui è soggetta la

fabbricazione della polvere con altri metodi; questa cosa certamente non è ammissibile.

Dunque o si sostituisca *tassata*, oppure si dica, che le pene stabilite negli articoli precedenti saranno applicabili in quel caso: allora ciò non porterebbe difficoltà; ma la espressione generale *colpita*, mi pare assai strana.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La cosa, che fa sì viva sensazione all'onorevole Senatore Amari non è certamente nuova nei nostri Regolamenti.

In generale è stabilito, che nei Regolamenti, che si fanno in esecuzione delle leggi, si possano sancire delle pene.

Fu argomento di gravi questioni un tempo, ma ormai si può dire che la questione non c'è più perchè ci è unanimità nell'ammettere, che inutilmente il potere esecutivo farebbe Regolamenti quando non potesse apporvi qualche sanzione. È però da notarsi, che si fa questione sul limite della pena, se cioè il potere esecutivo possa stabilire qualunque pena portata dal sistema penale; ed in questa parte si ritiene generalmente in principio che debba il potere esecutivo stare nei limiti delle pene di semplice polizia, di quelle pene che sono stabilite per le contravvenzioni.

Quindi credo che anche la parola *colpita*, comunque possa sembrare molto viva, possa ricevere dall'onorevole Amari l'approvazione, senza timore che trascenda a conseguenze troppo pericolose.

Presidente. Domando al Senatore Amari se intende fare una proposta.

Senatore Amari, Professore. Io vorrei fare una proposta certamente, ma vorrei farla d'accordo colla Commissione e col Ministero, perchè si elimini quella parola *colpita* che non mi pare stia bene in una legge, non ostante le osservazioni dell'onorevole Vigliani.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Mi permetterò di far osservare all'onorevole Amari che la limitazione ch'egli desidera si trova già compresa nell'articolo medesimo giacchè ivi è detto: « La fabbricazione di polveri coi sistemi nuovi o non contemplati in questa legge, sarà colpita in modi da stabilirsi per Decreto Reale e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima. » Per cui si vede che il Regolamento non può riferirsi che alle multe ed alle tasse che sono stabilite dalla legge stessa.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non farò questione sulla parola *colpita*, che per me potrebbe essere sostituita da quella di *tassata*, ma vorrei si aggiungesse che è data facoltà al Potere Esecutivo di infliggere multe, perchè se no il Decreto Reale non le potrebbe sancire. Noi abbiamo

avuto più casi di regolamenti, nei quali si sono inflitte delle multe non contemplate precipuamente nella legge, e la Cassazione ha riconosciuto che questi regolamenti non erano valevoli: se hanno un germe nella legge, in quanto si deleghi con essa al Potere Esecutivo la facoltà di infliggere multe, la cosa è regolare; ma quando non c'è questo germe, il Governo non avrebbe potestà di sancire pene.

Quanto al doppio significato che si vorrebbe qui attribuire alla parola *colpita*, intendiamoci bene. Che colpire possa esprimere due sensi, vale a dire tassare e punire in caso di contravvenzione, lo ammetterò in astratto; ma che qui nel modo che è usata in mezzo alle parole che la precedono, ed a quelle che la seguono, possa esprimerne due, non lo ammetto. Qui *colpire* e *colpita*, vengono usati nel senso di *tassare*, e d'imporre una tassa; e non può simultaneamente estendersi ed avere il significato di punire.

Senatore Musio. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze, e dopo l'avrà il Senatore Musio.

Ministro delle Finanze. Io mi permetterò di far presente agli onorevoli preopinanti ed al Senato che all'articolo 24 del progetto della Commissione, dove si parla del regolamento da approvarsi con Decreto Reale, è appunto detto che questo regolamento *statuirà* sopra diverse cose relative ai depositi, ai trasporti, allo *esercizio delle polveri, stabilendo la relativa multa*, quindi sarà forse in quell'articolo 24 che si potrà inserirvi qualche parola di dilucidazione.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Io leggo l'articolo 16 il quale comincia con queste parole: « Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà *punita* con una multa ecc. » e leggo poi successivamente il capoverso, il quale dice: « La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati in questa legge, sarà *colpita* con modi da stabilirsi per Decreto Reale, e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima. »

Ora io vi domando: nel capoverso di che si parla?

Si parla di fabbricazione clandestina, ed in conseguenza di multa? Ovvero la fabbricazione clandestina, in qualunque modo avvenga e si faccia, è già contemplata nella prima parte dell'articolo 16?

Io credo di sì; e credo che in qualunque modo clandestinamente si fabbrichi polvere o coi sistemi noti, o con sistemi non noti, nel concetto, nella formola generale dell'articolo 16 è compresa anche questa fabbricazione; dunque nel capoverso non si può parlare di pene, ma si deve solamente parlare di tassa, e dire che questo nuovo modo di fabbricar polveri sarà *tassato* con Decreto Reale nei modi e nelle proporzioni determinate da questa legge; conseguentemente mi parrebbe che non si raggiungerebbe lo scopo cui miriamo colle due diverse locuzioni che leggonsi nelle due parti dell'articolo 16 e che sarebbe perciò, secondo me, il caso

di dire *tassata* piuttosto che *colpita*, giacchè non avrebbe un senso più appropriato la parola *tassata*.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io mi permetterò di dare una spiegazione al Senato che credo potrà forse chiarire la presente discussione.

In questo progetto di legge veramente si tassa il sistema conosciuto di fabbricazioni delle polveri, cioè quello dei pestelli e delle macine, ma è certo che col progresso della scienza si verrà forse e ben presto all'applicazione di nuovi metodi di fabbricazione che non sarebbero più tassabili nei termini delle tariffe annesse alla presente legge. Di questi nuovi metodi, dirò anzi al Senato, che alcuni furono già sperimentati da qualche industriale, sebbene in piccole proporzioni; tuttavia i risultati furono abbastanza soddisfacenti. Uno di questi metodi consiste, per esempio, nel versare il *binario* dello zolfo e del carbone in una soluzione di nitro e formare la galletta mediante essiccazione, o evaporazione. L'adoperamento di questo metodo o di altro consimile più non darebbe modo di tassazione; onde credo che questo secondo comma dell'art. 16, intende non solamente a dare mezzo alla tassa per questi nuovi metodi di fabbricazione, ma nello stesso tempo a colpirli di multa, quando la legge venisse violata.

La questione se debbasi o no mantenere in questo comma la parola *multa*, la giudicherà il Senato; ma credo sia bene che esso sappia che sia questo nuovo metodo di fabbricazione che ha dato già dei risultati, siano altri che potrebbero essere ideati ed applicati, sfuggirebbero alle tariffe che vanno unite al presente progetto di legge.

Senatore Caccia. Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, Relatore. L'aggiunzione a questo articolo sorse nella discussione della Camera elettiva giacchè nel progetto di legge, e nella Relazione della Commissione, non si era avvisato a questa nuova emergenza; ma fu nella discussione che si svolsero i concetti che ora ha esposti il Signor Ministro della Guerra. Si diceva una nuova invenzione attuata non sarà una fabbricazione clandestina, nè sarebbe illegittima perchè la licenza si domanderà, quindi è bisogno riparare all'evenienze che i trovati della fisica e della chimica applicata ci apporteranno. Così fu creduto mettere i nuovi trovati alla stregua di questa legge come si era fatto all'articolo quarto quando si era detto « per gli effetti della presente legge sono assimilati alle polveri comuni da sparo tutti gli articoli esplosivi che possono servire a caricare armi, o mine » Questi ricordi di ciò che precedè l'aggiunzione di questo comma all'articolo decimottavo fanno conoscere che il suo scopo è quello di dare all'Amministrazione la facoltà di colpire con i modi i più appropriati i novelli sistemi di fabbricazione, ma sem-

pre con quelle proporzioni di cui è cenno in questa legge.

« Aviserei quindi adottarsene la disposizione, ma ridursi in un articolo separato.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Mi pare che a conciliare l'idea di includere la tassa e la multa, potrebbe dirsi: « sarà tassata con misure da stabilirsi per Decreto Reale e sottoposta alla multa per contravvenzione nelle proporzioni determinate da questa legge medesima. »

« In questo modo mi pare che sarebbe ottenuto lo scopo che desidera il Signor Ministro.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. Faccio osservare al Senatore **Beretta** che questa è l'unica legge in cui la multa non ha proporzioni, non è nè minima, nè massima: la proporzione si riferisce alla tassa.

Senatore **Sappa**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Sappa**. Io credo che il concetto di cui si tratta rimarrebbe più chiaro quando di questo articolo dell'art. 16 si facesse come si è detto un articolo distinto, e questo invece di lasciarlo in questa sede si trasportasse dopo l'art. 10. Infatti, l'art. 10 stabilisce la tassa che deve applicarsi nei casi ordinari di fabbricazione o di smercio; dopo questa disposizione mi pare naturale che si preveda il caso in cui questa fabbricazione possa aver luogo con un sistema nuovo, e allora si farebbe la delegazione al potere esecutivo di stabilire la tassa nelle proporzioni determinate da quella legge stessa; quindi verrebbero tutti gli altri articoli che dispongono in caso di contravvenzioni, quali disposizioni sarebbero applicabili in ogni caso. Mi pare che in questo modo il concetto della legge sarebbe molto più chiaro e più ordinato.

Voci. Sì. Sì.

**Presidente**. La proposta si è di trasportare questo articolo dopo l'art. 10. La Commissione accetta?

Senatore **Sappa**. Il concetto della legge sarebbe più preciso.

Senatore **Ginori Liscl**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Ginori Liscl**. Ho domandato la parola per fare una proposta, quasi come quella del Senatore **Beretta**, ma che a me pare più chiara. Lascio giudice il Senato se possa l'articolo trasformato in altro modo servir meglio al concetto.

L'articolo, secondo me, dovrebbe essere modificato così:

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati dalla presente legge sarà sottoposta a tasse e multe da stabilirsi con Decreto Reale nelle proporzioni determinate da questa legge medesima per le polveri di ordinaria fabbricazione... »

Mi pare che questo renderebbe meglio l'idea dell'assimilazione dei modi introdotti.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Dalla discussione che è seguita intorno a questa seconda parte dell'art. 16 risulta una verità che il dettato di questa seconda parte è infelicitissimo. Ora trattandosi di una legge la quale naturalmente deve essere scritta bene e chiara, bisognerebbe pensarvi un po' sopra.

Io farei una proposta, perchè questa redazione dell'art. 16 si rimandi alla Commissione on la la prenda a nuovo esame, e domani ci presenti una redazione, un dettato che sia più chiaro e più semplice che sia possibile, senza lasciare tanta libertà, tante latitudini alle pene e alle tasse che potrebbero essere stabilite con Decreto Reale.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. In nome della Commissione accetto la proposta fatta dal Senatore **Conforti**.

**Presidente**. Allora leggo l'emendamento proposto dal signor Senatore **Ginori**, perchè anche nel caso che il Senato accetti la proposta del signor Senatore **Conforti** del rinvio alla Commissione, si comunicchi a l'essa questo emendamento, di cui farà quel conto che crederà.

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati dalla presente legge, sarà sottoposta a tasse o multe da stabilirsi con Decreto Reale nelle proporzioni determinate da questa legge medesima per la polvere di ordinaria fabbricazione. »

Domando semplicemente se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Metto ora ai voti la proposta del Senatore **Conforti** che consiste nel rimandare questo emendamento, che diventerà un articolo, alla Commissione perchè ne studi la redazione, e perchè riferisca anche sulla sua collocazione, essendo stato anche proposto di trasportarlo dopo l'articolo 10.

Senatore **Lauzi**. Se l'emendamento del signor Senatore **Ginori** fosse accolto dal Senato, la questione sarebbe sciolta e non occorrerebbe più questo nuovo esame della Commissione. Dico questo perchè nella difficoltà di trovare raccolti in numero sufficiente i Senatori, il rimandare una legge, che già ha subito un ritardo, dall'uno all'altro giorno, potrebbe forse riescire in fatto cosa pericolosa.

Io pregherei quindi il signor **Presidente**, posto che l'emendamento **Ginori** è stato appoggiato, di volerlo mettere ai voti.

**Presidente**. Siccome veggio che oggi non può esser condotta a termine la discussione stante l'ora tarda, e che rimangono perciò alcuni articoli sui quali deve ancora riferire la Commissione, non credo che sia il caso di mettere ai voti la proposta **Ginori**.

Resta dunque la Commissione incaricata di riferirne domani.

Leggo l'articolo 17:

« Art. 17. Il fabbricante potrà oppaltarsi colla finanza e pagare una somma da concordarsi anno per anno



coll'autorità finanziaria per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13. »

La Commissione all'art. 17 ha modificato il primo alinea col dire: « il fabbricante potrà convenire con la finanza pel pagamento di una somma ecc. ecc; » che è stata ammessa in massima dal Signor Ministro.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Nell'ultimo comma di quest'articolo ove dice:

« Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13. » io proporrei o almeno crederei che si dovesse sopprimere il numero 13mo.

Infatti cosa dispone quest'articolo? Dà facoltà agli agenti dell'autorità governativa di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni, e di adire l'autorità giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione; e io credo che la esonerazione, di cui è parola nell'art. 17 nel caso ivi contemplato, non possa e non debba estendersi fino alla disposizione dell'articolo 13.

Infatti la stessa Commissione nella sua Relazione a pagina 7 aveva detto:

« Nell'accennarvi le parole da surrogarsi, la vostra Commissione dichiara che la esonerazione dalla disposizione dell'articolo decimoterzo deve sentirsi sul senso, che non tolga poter aver luogo le visite nello interesse della Pubblica Sicurezza. »

Colle citate parole, che si leggono nella Relazione, la Commissione spiega il senso, in cui deve intendersi la esonerazione, di cui si parla nell'articolo 17; ma è però vero che le ultime parole del detto articolo portano in termini assoluti la esonerazione dalla disposizione dell'art. 13. Importa essere chiari: o si vuole il fabbricante nel caso contemplato nell'art. 17 esonerato dalla disposizione dell'art. 13, oppure no.

Se la Commissione crede debba esserne esonerato, allora si lasci l'articolo 17 quale è, senza alcuna modificazione; ma se crede, come pare dalle citate parole della Relazione, che non debba essere esonerato dalle visite, verificazioni e perquisizioni stabilite colla disposizione dell'art. 13, allora si tolga dall'articolo 17 il N. 13.

Ma io penso che il fabbricante nel caso contemplato nell'art. 17 non debba in alcun modo essere esonerato dalla disposizione dell'art. 13; e perciò propongo che nell'ultima parte dell'art. 17 sia soppresso il n.º 13, e si dica: « Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 12. »

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia Relatore. La compilazione dell'articolo 13 si prestava a due idee: la prima era quella che gli agenti governativi potevano fare sempre delle verificazioni di quantità, cioè vedere se la fabbricazione effettivamente rispondeva a quella tassa che dal

fabbricante fosse pagata, e se il numero dei pestelli, mortai, ecc., fosse nel limite dovuto. Colla discussione testè fatta in Senato si è staccato la seconda, e le si è dato un altro concetto, un concetto generale, cioè: che si può fare una perquisizione pel rinvenimento di fabbricazione clandestina mediante l'assistenza dell'autorità giudiziaria. Ma la Commissione di Finanza aveva dovuto farsi carico delle necessarie conseguenze dello appalto, sembrando che uno il quale abbia un appalto coll'Amministrazione non debba più essere ricercato per la quantità della sua fabbricazione. Può fare poca o molta polvere, non importa; e quindi la disposizione dell'articolo 13 per autorizzare la verificazione della quantità era inutile per uno che paga una somma convenuta coll'Amministrazione, e per la possibile fabbricazione di un anno. Così nella Relazione la Commissione si preoccupò a dirvi: che sebbene restava inapplicabile quella parte dell'articolo decimoterzo che permette le visite per verificazione di qualità di polvere fabbricata, restava riservata come per legge la facoltà delle visite per colpire fabbricazioni clandestine.

Per entrare in qua casa dove ci è clandestino esercizio di industrie, o smercio di polvere, adesso che è separato l'articolo 13 ciò che lo ha meglio definito, sta bene la proposta, giacchè deve essere riferita all'articolo 13.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io sarei disposto ad accettare in tutta la sua generalità la soppressione del numero 13 da questo articolo come viene proposta dall'onorevole Senatore Chiesi. L'accetterei senza dubbio in tutti i modi; ma deve essere ritenuta senza nessun effetto, quando si tratta della perquisizione giudiziaria, perocchè credo che sarebbe bene si lasciasse la facoltà agli agenti finanziari di penetrare nei polverifici appaltati per la ragione che la tassa di appalto dura un anno, e che da un anno ad un altro possono esser fatti aumenti di macchine e miglioramenti che debbono essere vigilati dalla finanza affinchè si possa aumentare la cifra del canone quando aumenta la fabbricazione. Per questo ragioni tutto bene considerato mi pare conveniente la proposta Chiesi che si riduce a sopprimere il numero 13 dall'articolo 17.

Presidente. Domando alla Commissione se aderisce a questa soppressione.

Senatore Caccia Relatore. La Commissione aderisce.

Presidente. Dunque si cancella il numero 13.

Chi approva l'articolo così modificato, voglia sorgere. (Approvato).

Quanto all'articolo 18º dalla Commissione è proposta la soppressione.

Ne do lettura:

« I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi, dovranno essere previamente notificati

all'autorità di Pubblica Sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire 5 per ogni chilogramma.

Accetta il Ministero la soppressione di quest'articolo?

**Ministro delle Finanze.** Accetto.

**Presidente.** Allora lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato).

Leggo l'art. 19.

« Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe. »

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** La disposizione di quest'articolo 19 mi pare richieda più d'uno schiarimento. Con quest'articolo si stabilisce un privilegio a favore dello Stato per la tassa dei polverificii, per la spesa del giudizio, e per le multe. Osserverò anzitutto, che l'accordare un privilegio per le multe è cosa affatto nuova nell'attuale nostro diritto. Dico attuale nostro diritto, perchè nel diritto che precedeva non era infrequente il caso che il fisco fosse munito di privilegio anche per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ma nel diritto nuovo e singolarmente nel Codice civile, è scomparsa affatto l'ammissione delle pene pecuniarie nella parte che tratta dei privilegi e delle ipoteche.

Voi sapete che sono accordati privilegi per altri tributi diretti ed indiretti; ma però nella parte che tratta delle dogane e delle gabelle, il privilegio non si estende alle multe. Queste multe, come ognuno sa, sono molto affini a quelle che sarebbero stabilite in questa materia di polverificii.

Osservo inoltre, che per stabilire un privilegio non basta una semplice enunciazione del creditore cui il privilegio viene accordato, ma bisogna fare altre designazioni.

Come privilegiati, tanto nei mobili, quanto negli immobili sono contemplati dalla legge altri creditori: conviene stabilire il grado di questo privilegio; e come si parla d'imposta è pure necessario di stabilire di quale imposta si tratti, vale a dire il decorso dell'imposta, se si accorda il privilegio per un mese, giacchè queste tasse si esigono mensilmente: o si vuole accordare per due mesi, oppure per un anno; sarebbe esorbitante l'accordare il privilegio per l'imposta quantunque fosse stato negligente lo Stato nel riscuoterla.

Mi permetterei dunque di rivolgere preghiera alla onorevole Commissione per avere qualche spiegazione a questo riguardo, acciocchè si faccia singolarmente conoscere se qualche motivo speciale in questa materia abbia potuto suggerire alla Commissione di deviare dal diritto comune nell'estendere il privilegio anche alle multe, e come poi pensi la Commissione che si abbiano

da determinarsi i confini del privilegio relativamente al montare dell'imposta. Quando avrò avuto le spiegazioni di cui vorrà essere cortese la Commissione, vedrò se sarà il caso di fare qualche nuova proposta.

**Senatore Caccia, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Caccia, Relatore.** Non si era obliato di vedere come fosse una novità che le multe godessero anch'esse un privilegio, ma in vista del grande interesse che per la pubblica sicurezza ha questa legge, in vista, che l'unica penalità su cui si possa contare è la multa, giacchè la confisca degli opifizii e la loro espropriazione non si sa cosa possa valere, così in questo caso la multa vestendo la principale divisa di indennizzo che possa avere la finanza si è creduto, che stava bene in questa legge eccezionale l'eccezionalità del privilegio anche per le multe. In quanto poi al modo di attuare il privilegio la Commissione finanziaria partì dall'idea che questa tassa di fabbricazione fosse una imposta diretta, e quindi il modo dell'imposta diretta come viene garantita e privilegiata è scritto nel Codice civile. Il pagamento mensile non importa che la tassa non sia annuale.

Di fatti un articolo espresso dice la tassa annuale pagabile a rate mensili; è la comodità del solvente: Perciò questa tassa è identica a tutte le tasse dirette e quindi, come il Codice civile garantisce il privilegio per la riscossione dei tributi diretti, così va garantita la riscossione della tassa di fabbricazione. L'unica eccezione sarebbe per le multe, ma per le multe ripeto si è voluto vedere la subietta materia così eccezionale, così grave, che se una novità si è ingerita, la giustifica l'importanza della materia.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Vigliani ha la parola.

**Senatore Vigliani.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore, non mi sembrano tali da dissipare ogni dubbio, ogni difficoltà intorno a questo punto abbastanza grave. Osservò benissimo l'onorevole Relatore che per altre imposte dirette, è accordato dal Codice civile il privilegio sopra la materia stessa che è colpita da imposta; ma prego l'onorevole Relatore di osservare che il Codice civile nell'accordare questo privilegio stabilisce precisamente la durata, e dice per l'anno corrente qualche volta, o per l'anno corrente e il susseguente; e quando si tratta di altre tasse che sono somiglianti questa non lo accorda che per un diritto che viene riscosso una volta tanto, come avviene nelle gabelle e nelle dogane. Ma un privilegio accordato senza confine, cioè per una imposta senza determinazione di tempo, senza determinazione di somma, io credo che l'onorevole Relatore non lo troverà nel Codice civile perchè cagionerebbe una gravissima perturbazione nel sistema dei privilegi e delle ipoteche.

Quanto alle multe, che mi pare sarà la materia più delicata, perchè stabilisce una vera deviazione dai nostri principii generali, ha osservato l'onorevole Rela-

tore che si è creduto che convenisse in questa materia di usare tale regola che potesse giovare a prevenire le contravvenzioni. Pregherei l'onorevole Relatore di osservare che accordare un privilegio non è mica aggravare la condizione del debitore: il debitore, o sia con privilegio, o sia senza, è sempre obbligato a pagare; ma è un danno che si fa ai terzi.

Ora, io lo prego di osservare che il polverificio che consiste di una parte stabile, cioè il locale dove si fabbrica la polvere, e di una parte mobile, che sono tutti gli utensili, i meccanismi e gli arnesi che servono alla fabbricazione della polvere, dà luogo a due specie di privilegi, uno sopra lo stabile ed uno sopra i mobili. Siccome gli stabili vanno soggetti anche ad ipoteche iscritte, voi comprendete che su quello stabile, dove un tale va a costruire un polverificio, può esistere un'ipoteca antecedentemente già iscritta, e se voi date un privilegio, per sua natura il privilegio vince l'ipoteca secondo i principii e così ne verrebbe una grave perturbazione, ripeto, ed il Codice civile, che vuol prevenirla, dove precisamente accorda privilegio sopra stabili, avverte però che questo privilegio non avrebbe mai pregiudicato quelle ipoteche, che fossero state prima del suo nascere, regolarmente iscritte.

A me par dunque che l'articolo come sta non possa essere accettato senza un qualche inconveniente; e quindi io mi permetterei di pregare la Commissione a ben voler accettare anche il rinvio di questo articolo, giacchè ne fu rinviato un altro, e vedere se non lo potrebbe redigere in modo tale da renderlo più conforme ai principii generali, che regolano la materia dei privilegi, sia sul punto delle multe, sia per determinare il periodo per cui l'imposta deve godere del privilegio, e stabilire il grado che deve occupare fra gli altri privilegi dalla legge stabiliti.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore Caccia, *Relatore*. Prima di accettare il rinvio di questo articolo pare alla Commissione che il Senato debba statuire se alla multa vuoi accordare questo trattamento straordinario del privilegio anche per la riscossione, perchè altrimenti vacilliamo.

Sta bene che l'articolo si possa riformare, e più o meno precisare, ma la questione radicale è questa: la multa ingenera un privilegio?

Io credo che sì, perchè i privilegi muovono dalle cause del credito, e causa di credito privilegiato più grande di questo non ci può essere, quando, in una materia che tanto interessa la pubblica sicurezza, la multa è la sola salvaguardia. Sarebbevi quindi tutto quanto vuole la legge per dare origine al privilegio.

Quanto al grado a darsi al privilegio, si intende che sia a mente del Codice Civile, e col suo silenzio la Commissione non intendeva certamente ingerire preferenze al di là di quelle segnate dal Codice Civile.

Quanto alla durata del privilegio, essa per le imposte dirette è per un'annata. Or questa è precisamente

un'imposta diretta, così la Commissione intenderebbe avesse lo stesso trattamento anche per la durata.

Ripeto infine che la Commissione, prima di accettare il proposto rinvio, desidera che il Senato deliberi sulla prima osservazione che si era fatta contro l'accordare alla riscossione della multa il privilegio ipotecario.

Senatore Poggi Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io appoggierei l'opinione dell'onorevole Senatore Vigliani che si facesse il rinvio di quest'articolo alla Commissione, e si eliminasse quella parte che riguarda il privilegio per le multe, giacchè il Senato si ricorderà che più d'una volta si è studiato con gran cautela di non creare nuovi privilegi, non contemplati dal Codice civile in occasione di leggi speciali.

Piuttosto si è cercato di riporre il subbietto della nuova legge sotto l'influsso di un articolo già esistente. Il privilegio per le multe non v'è di certo nel Codice; vi è bensì il privilegio sull'immobile per il pagamento dell'imposta che lo riguarda; e questo è contemplato nell'articolo 1962. Quanto alle spese, credo che sarebbe applicabile il privilegio generale che compete a coloro che fanno delle spese per l'esazione dei loro crediti in concorso di altri creditori.

Mi parrebbe quindi conveniente si deliberasse il rinvio di questo articolo alla Commissione, perchè fosse redatto in modo diverso.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Appoggio anch'io il rinvio alla Commissione, perchè qui si tratterebbe di un privilegio veramente nuovo.

L'onorevole Senatore Vigliani molto opportunamente osservava che il privilegio sul polverificio cade sull'immobile, ossia sul locale destinato ad uso di polverificio, e sopra tutto quanto è dentro a questo locale che si comprende nella parola *mobili*; ma in quanto al privilegio che colpisce l'immobile, questo è un privilegio assolutamente nuovo non contemplato nel Codice civile. Infatti il Codice civile ammette il privilegio sugli immobili nell'articolo 1961 per le spese del giudizio di espropriazione fatta nell'interesse comune della massa dei creditori; e l'altro privilegio sugli immobili è quello contemplato nell'articolo 1962 per i crediti dello Stato pel tributo fondiario e per i diritti di registro.

Il Codice Civile non accorda altri privilegi immobiliari.

Gli altri privilegi immobiliari, accordati dai Codici italiani anteriori, furono dal nuovo Codice civile convertiti in ipoteche legali soggette ad iscrizione, di modo che il privilegio, di cui si parla in questo articolo, almeno nella parte che riguarda il polverificio, ossia lo stabile, è un vero privilegio nuovo, e quindi mi sembra opportuno che, conformemente alla proposta dell'on. Senatore Vigliani, la Commissione voglia nuovamente prendere in esame l'articolo.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. Nell'articolo 1962 non si dà il privilegio solamente per contributo fondiario, ma anche si estende nel secondo comma per diritti di registro, e per ogni altro tributo indiretto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io accetto il rinvio, e nell'accettarlo prego la Commissione a volgere la sua attenzione a quello che fu fatto a proposito della tassa sopra la produzione del tabacco in Sicilia, perchè, all'articolo 9 di quella legge, fu discussa questa medesima questione e risolta in modo, a parer mio, assai soddisfacente.

Quindi mi pare che sia da seguirsi quell'esempio applicandolo al caso attuale.

Presidente. Dunque essendo proposto il rinvio alla Commissione, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato).

La Commissione si occuperà di questa questione e farà quindi le proposte che crederà più opportune.

Art. 20. Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione in contrabbando, saranno puniti a norma del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3020.

A quest'articolo la Commissione contrappone il seguente col N. 18.

Art. 18. Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole signor Relatore.

Secondo l'articolo 18 proposto dalla Commissione gli impiegati dello Stato che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima, saranno puniti come i contravventori ed inoltre destituiti.

Domanderò, se colla proposta della Commissione s'intende altresì che l'impiegato debba essere privato della pensione. Mi pare sia bene che la Commissione

si spieghi su questo punto; perchè il signor Relatore, sa meglio di me che, a termini della nostra legge sulle pensioni, la semplice destituzione non importa la perdita del diritto alla pensione, ed è necessario, perchè il destituito perda il diritto alla pensione, che il Ministro che destituisce l'impiegato, abbia l'avviso di una Commissione che dev'essere nominata ogni anno a norma della legge, ed è pure necessario che sia dichiarato nel Decreto Reale di destituzione che il destituito incorre nella perdita del diritto alla pensione.

Pregherèi adunque il signor Relatore a voler dichiarare se intende che il destituito in questo caso debba pure essere privato del diritto alla pensione, o debbano correre anche per lui le regole generali stabilite per gl'impiegati destituiti dalla legge sulle pensioni.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. La dichiarazione che domanda l'onorevole Senatore, Chiesi la fa l'articolo 32 della legge del 14 aprile.

Nella legge è detto che la destituzione non toglie il diritto alla pensione a quegli che la abbia. Dunque qui occorre un destituito come tutti gli altri; una Commissione nominata appositamente, ogni anno deciderà se sia o no mestieri togliergli il diritto alla pensione. Se questa decisione, a termine di legge, non gli sarà contraria, sarà liquidata dalla Corte dei Conti al destituito la pensione cui avea diritto.

La destituzione adunque, eccetto il caso che ho accennato, non toglie il diritto alla pensione.

Senatore Chiesi. Ringrazio il signor Relatore di avermi fatto conoscere quali erano le intenzioni della Commissione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorge.

(Approvato).

Essendo l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Sono invitati i signori Senatori domani al tocco negli Uffici per l'esame di parecchie leggi d'urgenza, e dei titoli per la nomina di nuovi Senatori.

Prego poi i signori Senatori ad essere solleciti.

La seduta è sciolta (ore 6).